UNIVERSITA' di MACERATA

Facoltà di Economia Macerata

Scambio di azioni/quote –ELEMENTI DI BASE -

OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Trasferimento di partecipazioni

- Trasferimento tramite

- Scambio titoli contro denaro

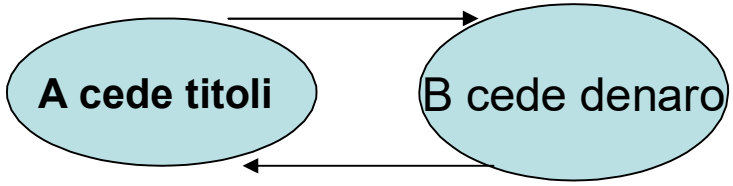

- Trasferimento tramite

- Scambio titoli contro altri titoli

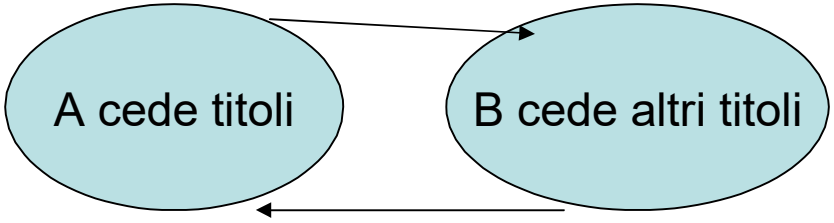

Trasferimento tramite scambio titoli contro altri titoli:

- Il trasferimento tramite il conferimento di partecipazioni tra soggetti residenti ed imprenditori commerciali: art. 175 tuir

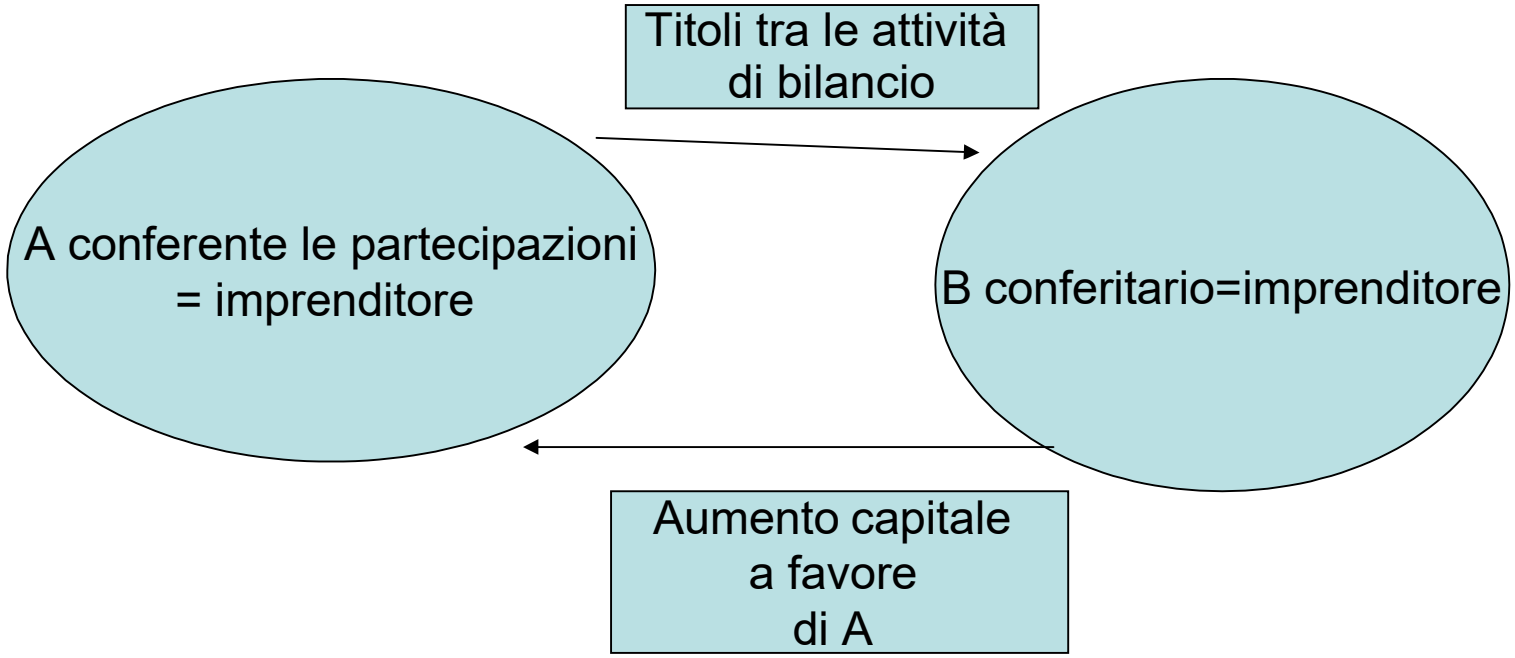

Trasferimento tramite scambio titoli contro altri titoli:

- **Il trasferimento tramite la permuta di partecipazioni tra una soc.di capitale/ente commerciale ed altri soggetti, che possono essere anche persone fisiche: art. 177 c.1 tuir**

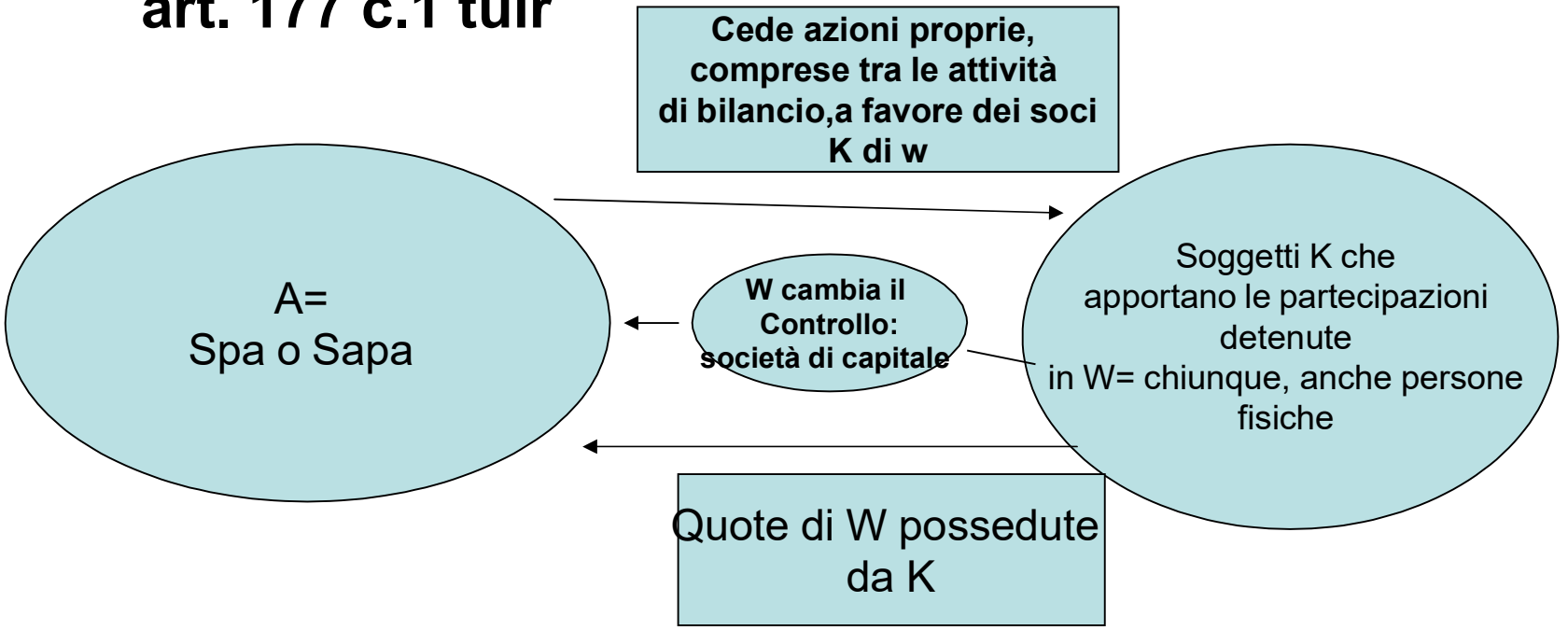

Trasferimento tramite scambio titoli contro altri titoli:

- **Il trasferimento tramite il conferimento di partecipazioni tra una società ed altri soggetti, che possono essere anche persone fisiche: art. 177 c.2 tuir**

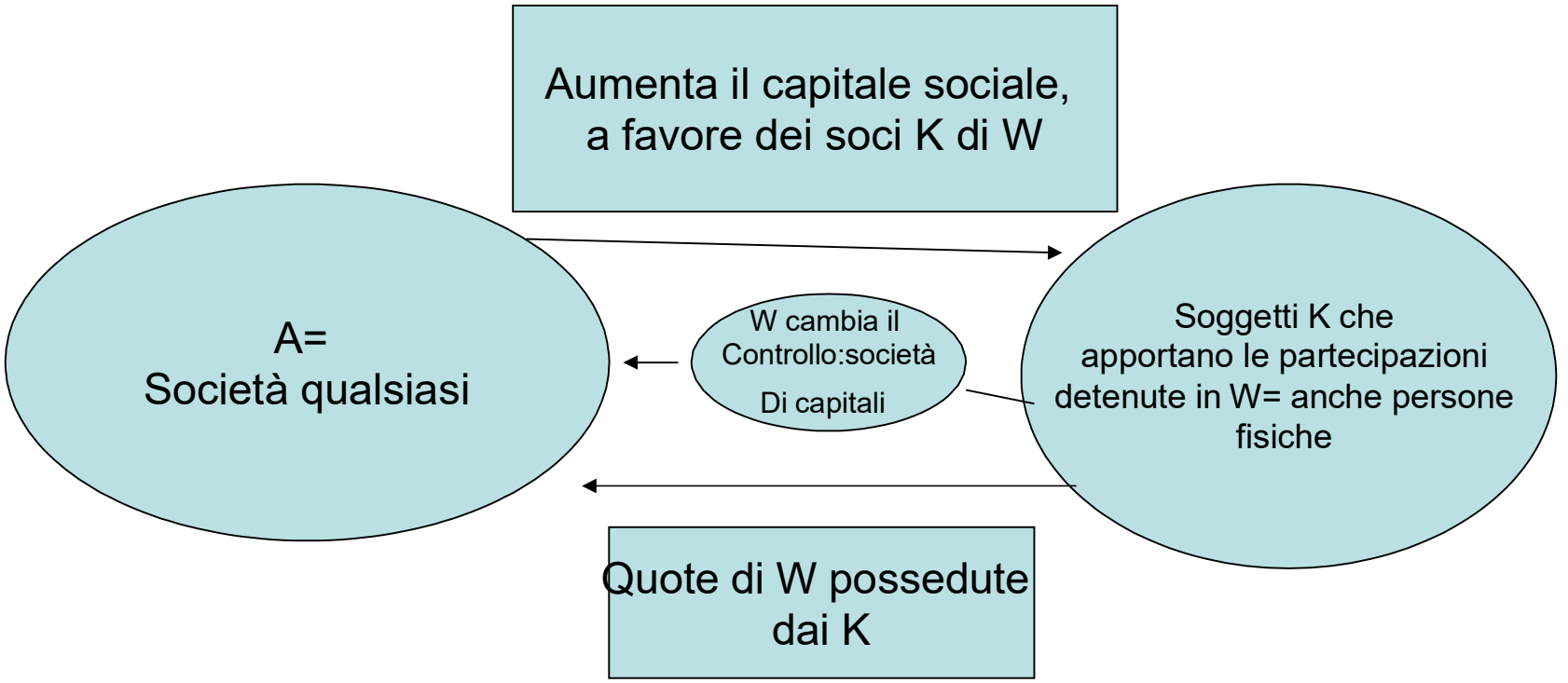

Conferimento di partecipazioni

Una società conferisce ad un’altra società

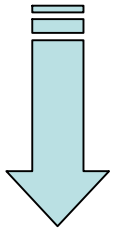

Partecipazioni di controllo

Una società conferisce ad un’altra società

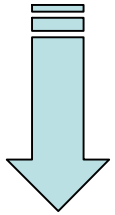

Partecipazioni di collegamento

Conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento

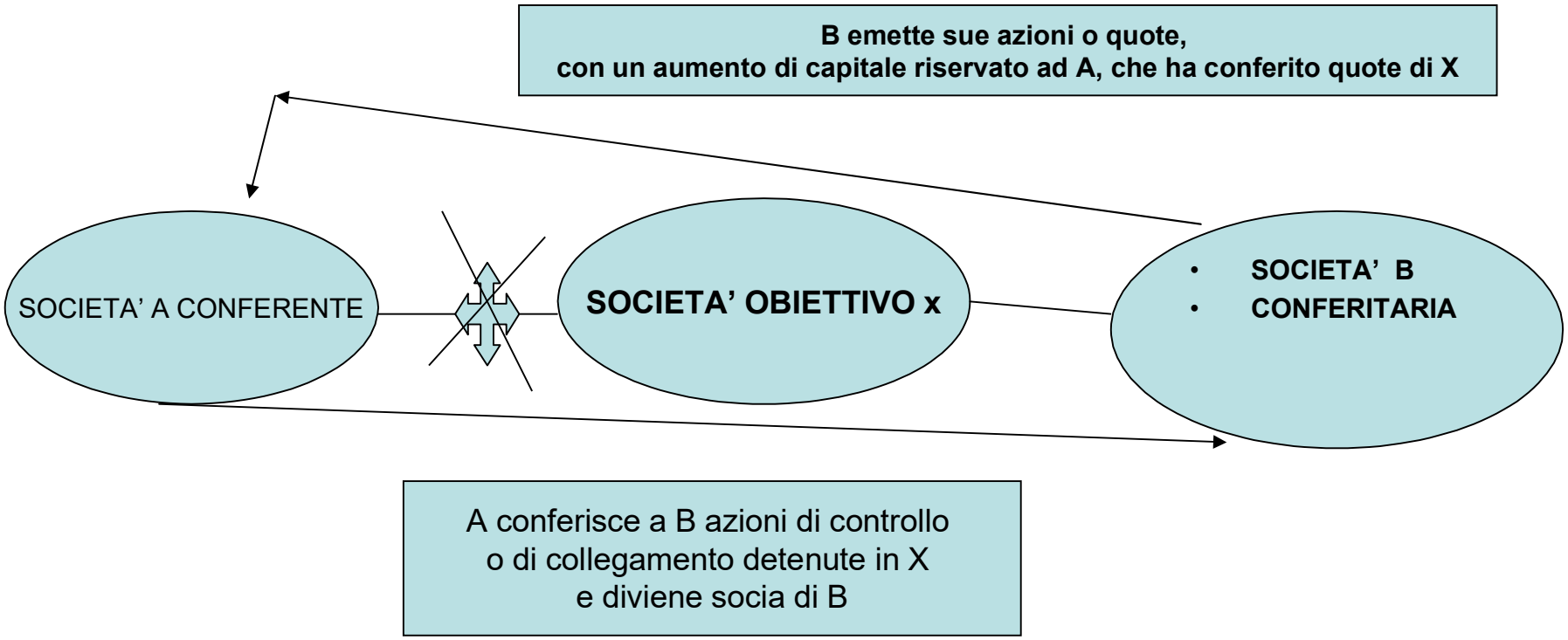

conferimento di partecipazioni : mutamento del controllo/collegamento della società obiettivo (X)

- Situazione ante-operazione
- Situazione post-operazione

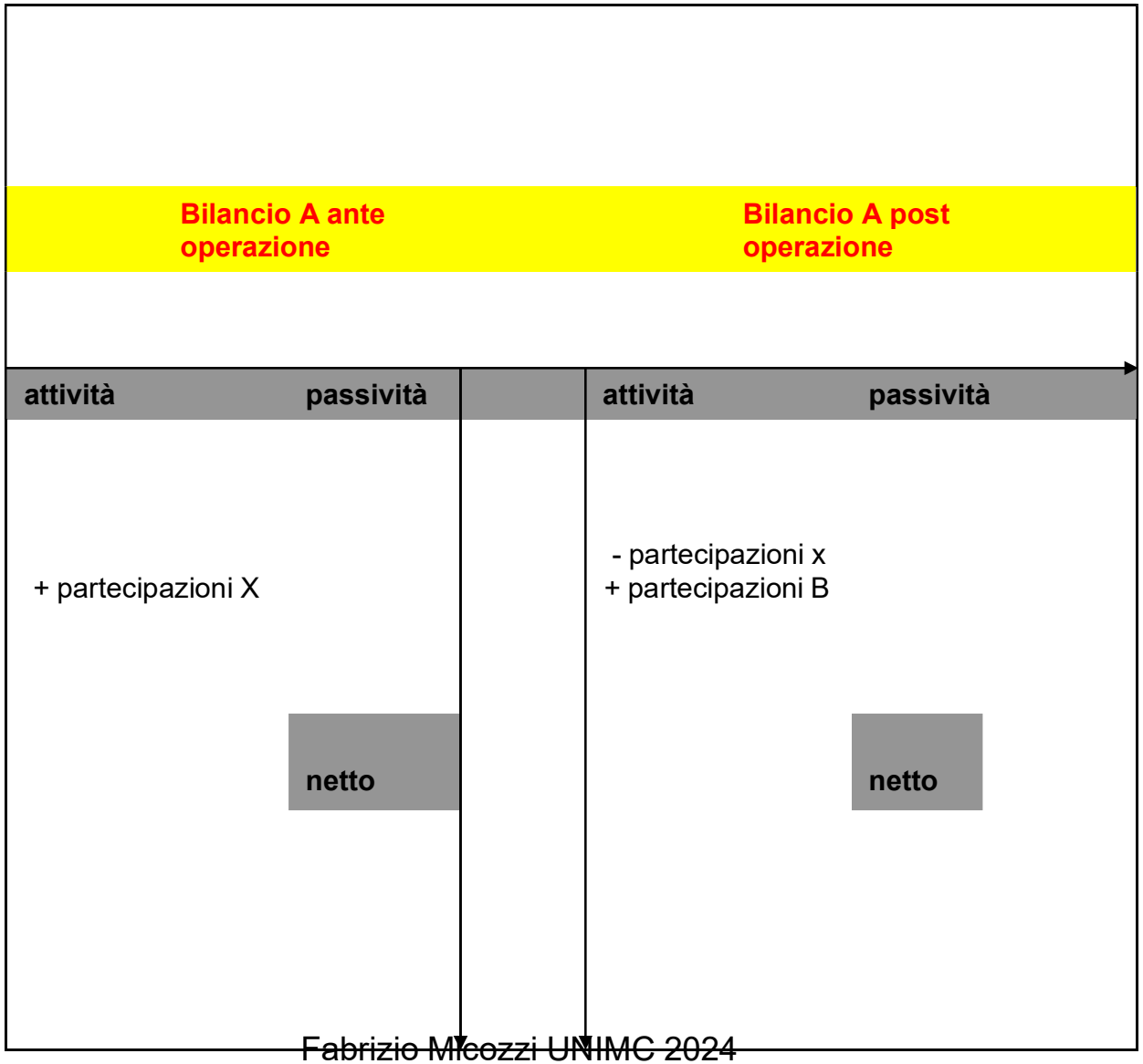
Bilancio A ante operazione
Bilancio A post operazione
attività
passività
attività
passività
+ partecipazioni X
- partecipazioni x
+ partecipazioni B
netto
netto

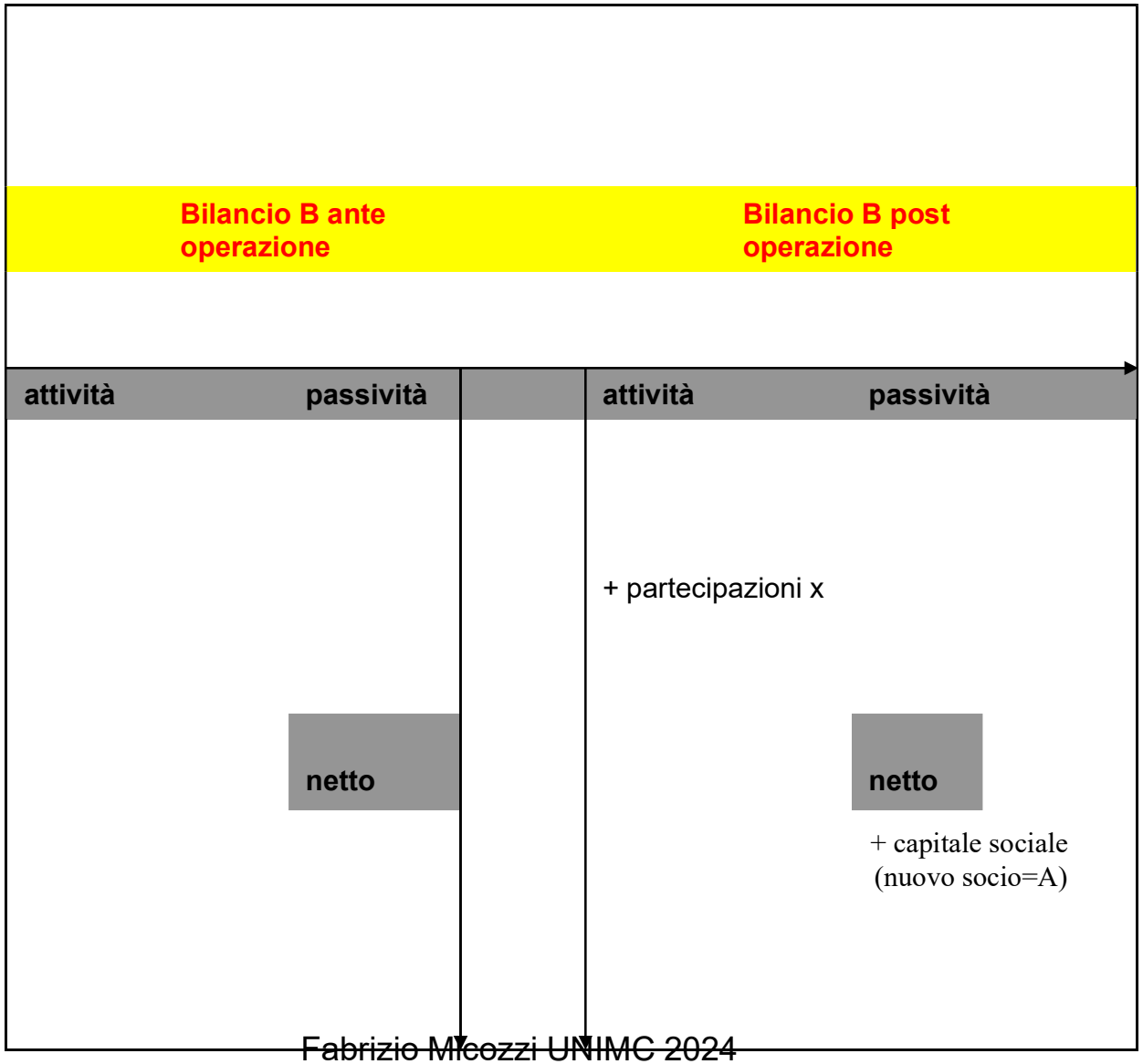
Bilancio B ante operazione
Bilancio B post operazione
attività
passività
attività
passività
+ partecipazioni x
netto
netto
+ capitale sociale
(nuovo socio=A)

Scambio di partecipazioni

- Scambio tramite

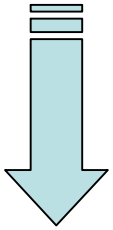

- permuta

- Scambio tramite

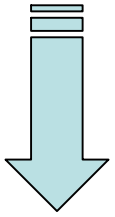

- conferimento

Scambio di partecipazioni tramite conferimento

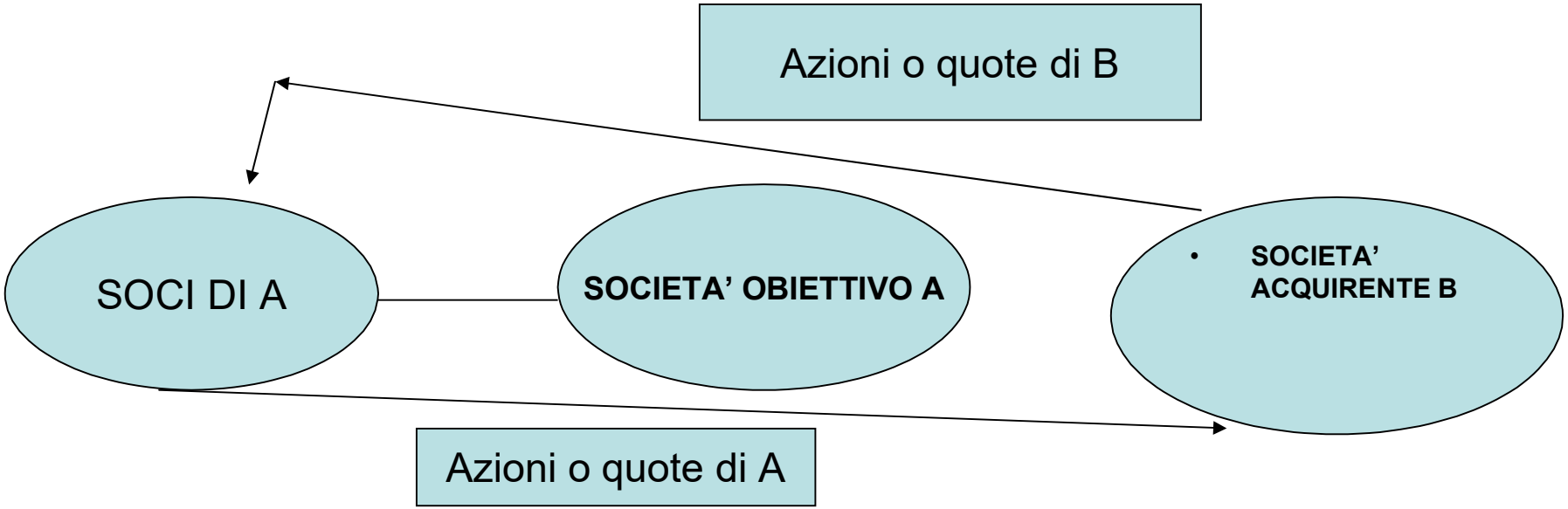

Scambio di partecipazioni tramite conferimento: mutamento del controllo della società obiettivo

- Situazione ante-operazione

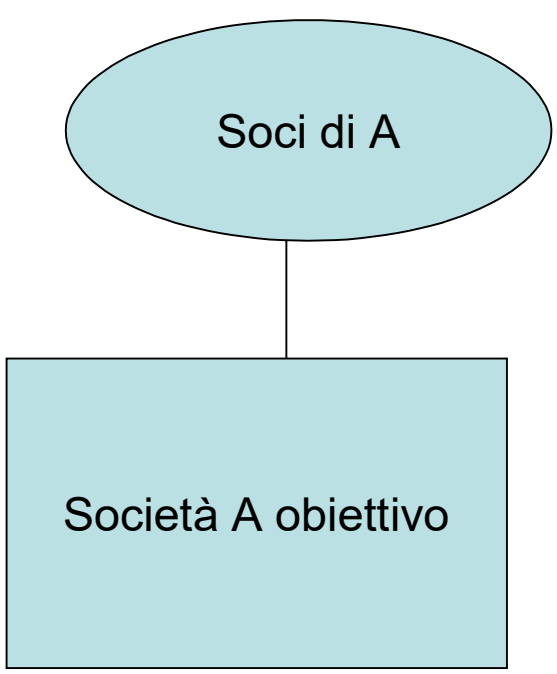

- Situazione post-operazione

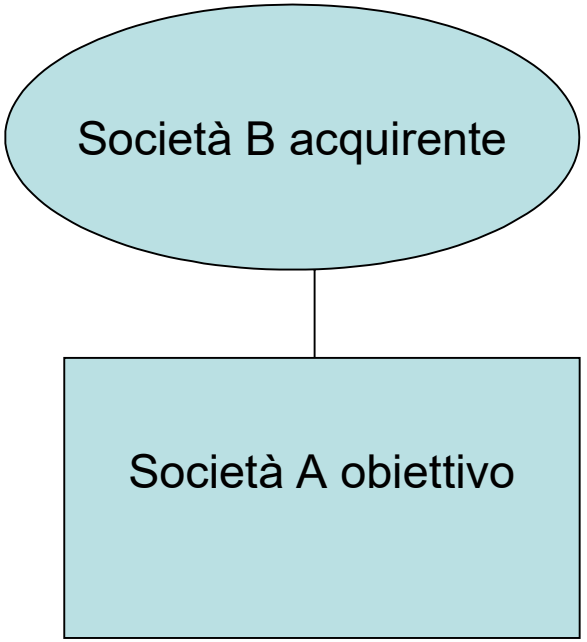

Scambio di partecipazioni tramite permuta

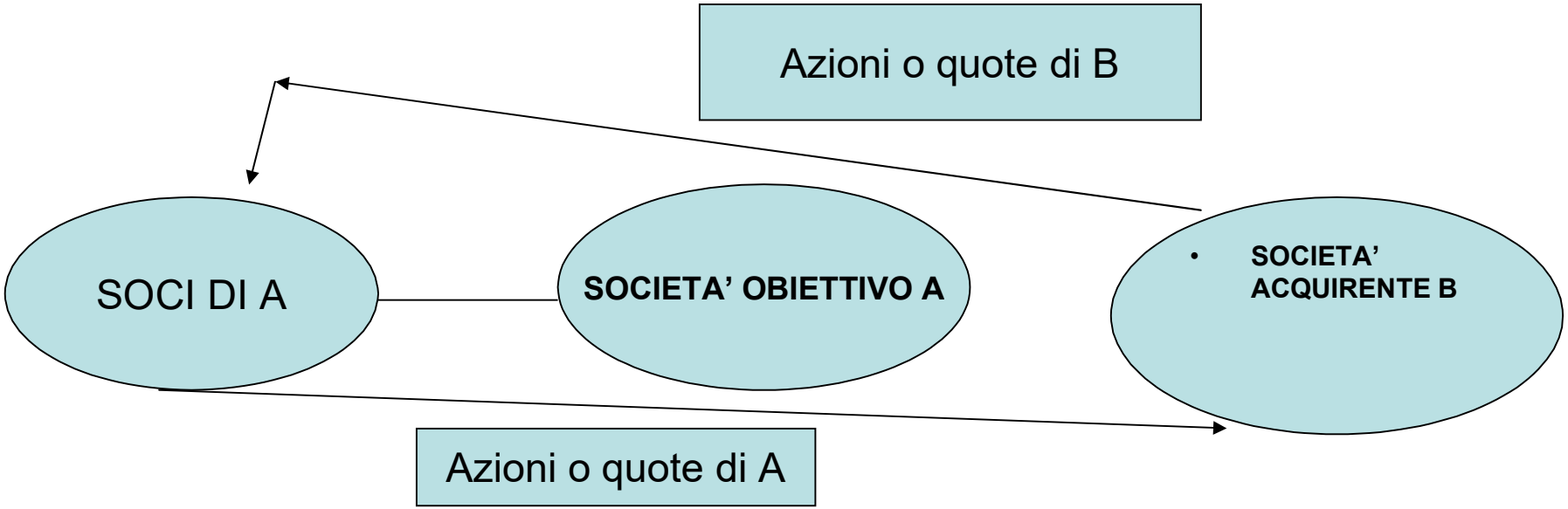

Scambio di partecipazioni tramite permuta: mutamento del controllo della società obiettivo

- Situazione ante-operazione

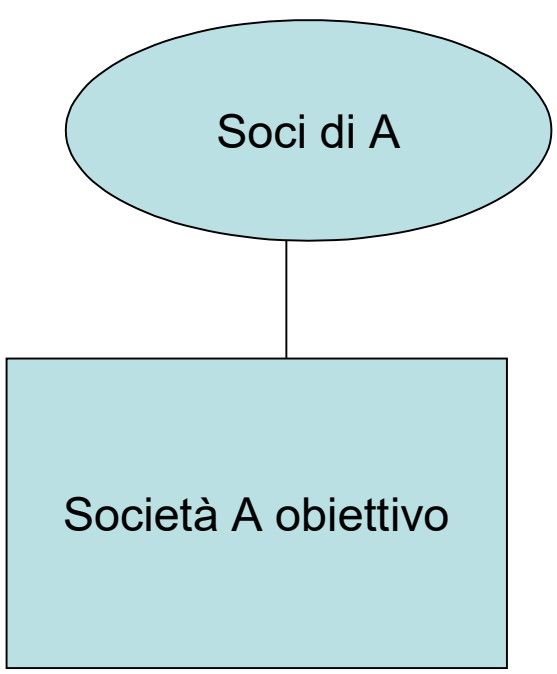

- Situazione post-operazione

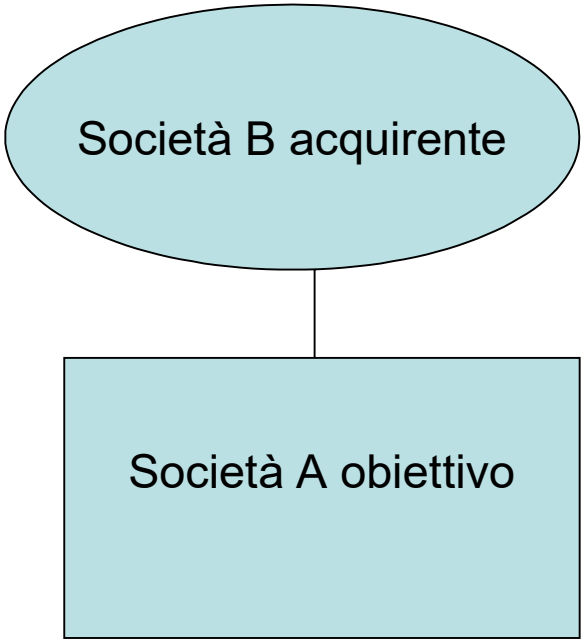

Differenza basilare

- **Scambio di partecipazioni tramite permuta: non esiste aumento di capitale per B**

- **Scambio di partecipazioni tramite conferimento: esiste aumento di capitale per B**

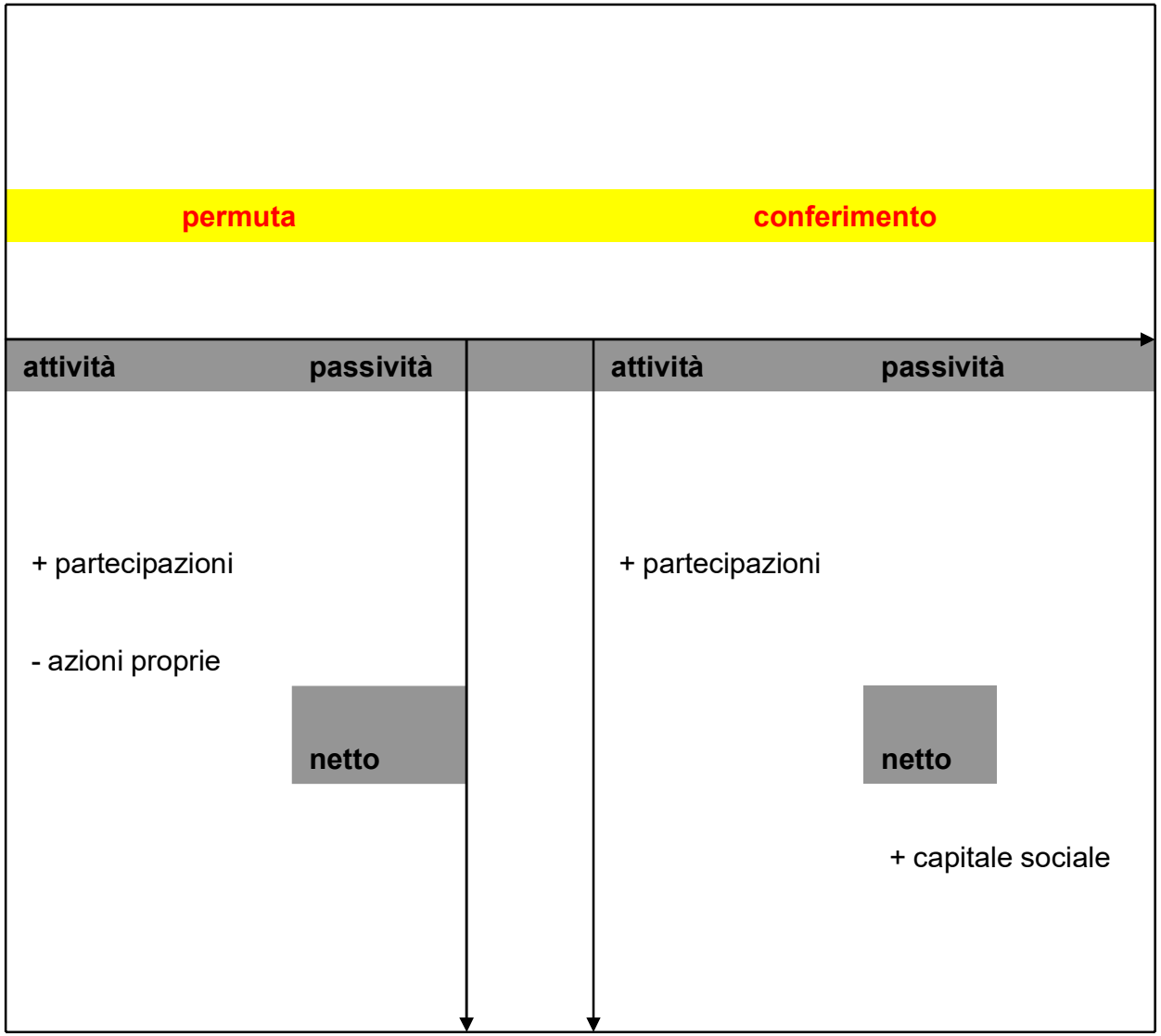
permuta
conferimento
attività
passività
attività
passività
+ partecipazioni
- azioni proprie
netto
+ partecipazioni
netto
+ capitale sociale

la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni

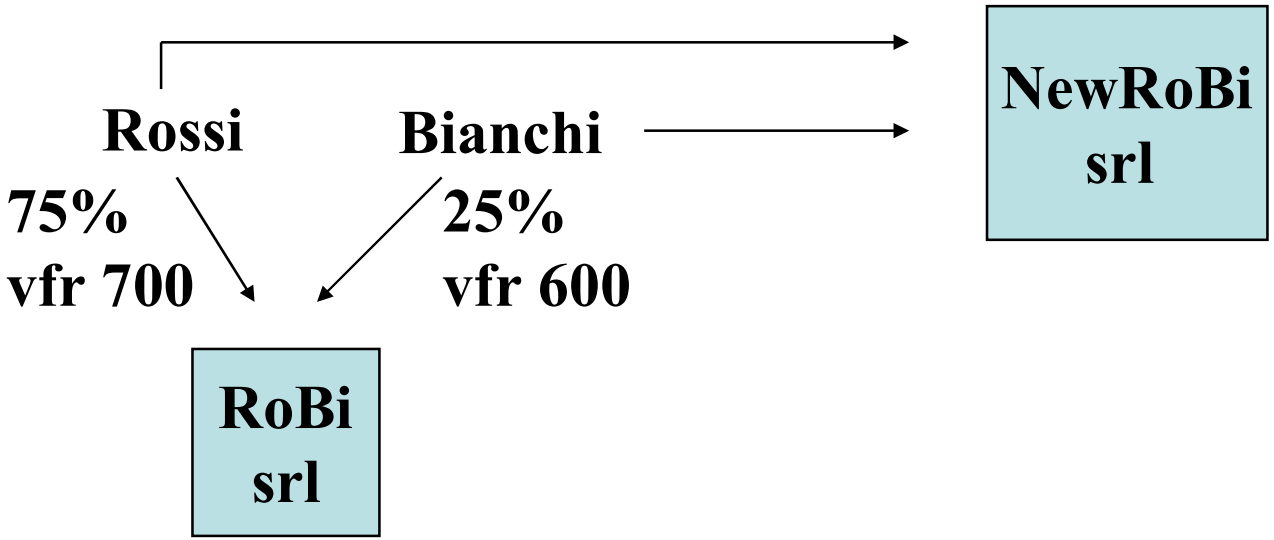

la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni

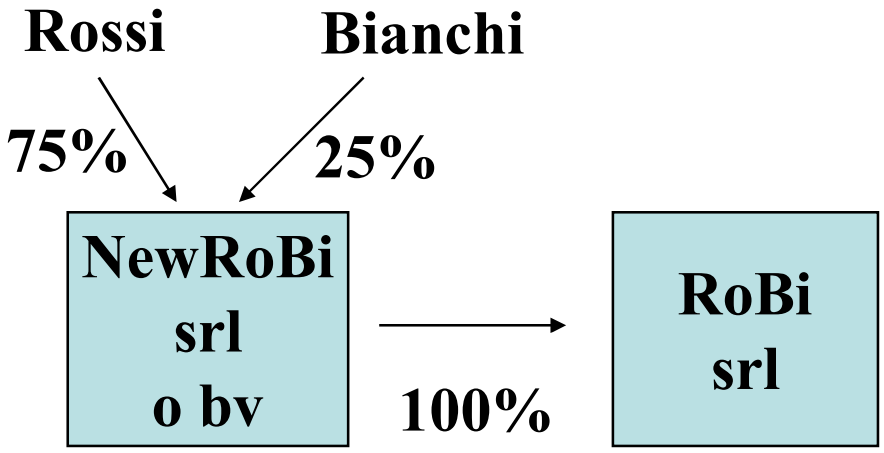

lo scambio di partecipazioni

- operazione mediante la quale una società, attribuendo in cambio proprie partecipazioni, acquista in un’altra società una partecipazione che gli conferisce il controllo di quest’ultima

lo scambio di partecipazioni nazionale

- può avvenire:

1. mediante permuta, e allora non produce componenti positivi o negativi di reddito a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio (art.177, c.1)

lo scambio di partecipazioni nazionale

2. mediante conferimento, e allora le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente sono valutate ai fini impositivi in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto della conferitaria formate per effetto del conferimento (art.177, c.2)

lo scambio di partecipazioni nazionale

Rossi
plus.=2700-700=2000

Bianchi
plus.=900-600=300

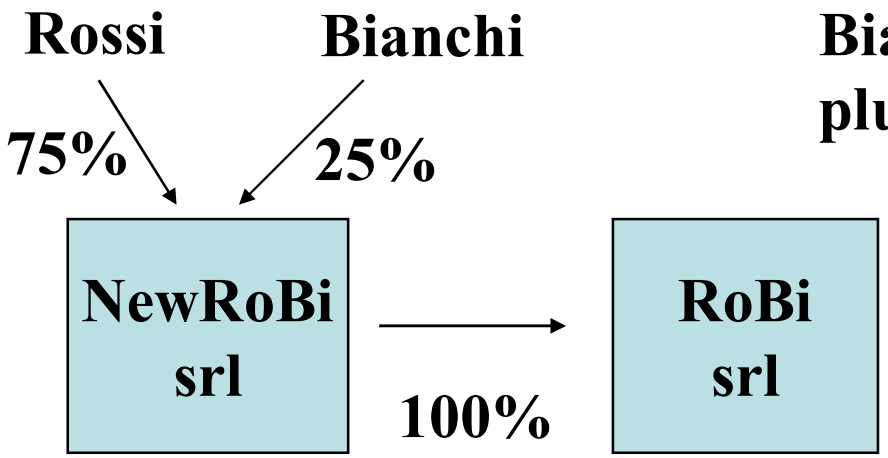

3600 part. RoBi srl | **3600 cap**

lo scambio di partecipazioni infracomunitario

- la permuta o il conferimento non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni date in cambio il cui valore fiscale viene assunto dalle partecipazioni ricevute (art.179, c.4)

lo scambio di partecipazioni infracomunitario

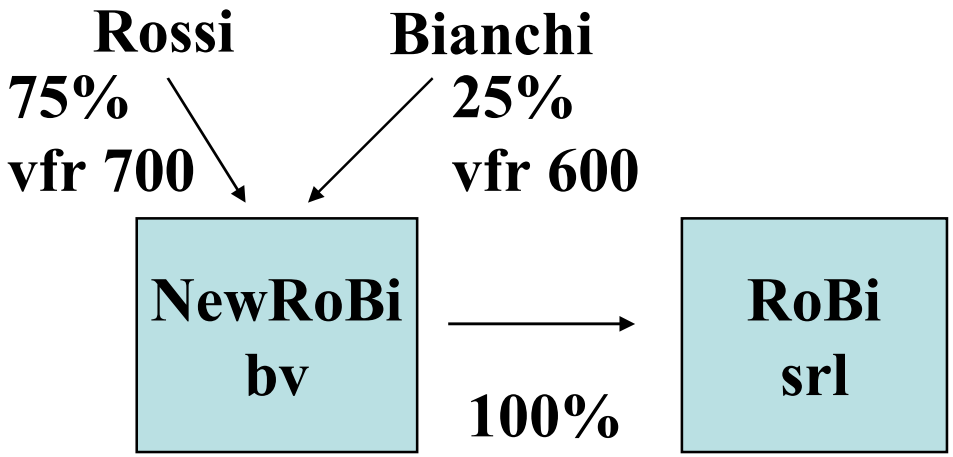

3600 part. RoBi srl | **3600 cap**

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

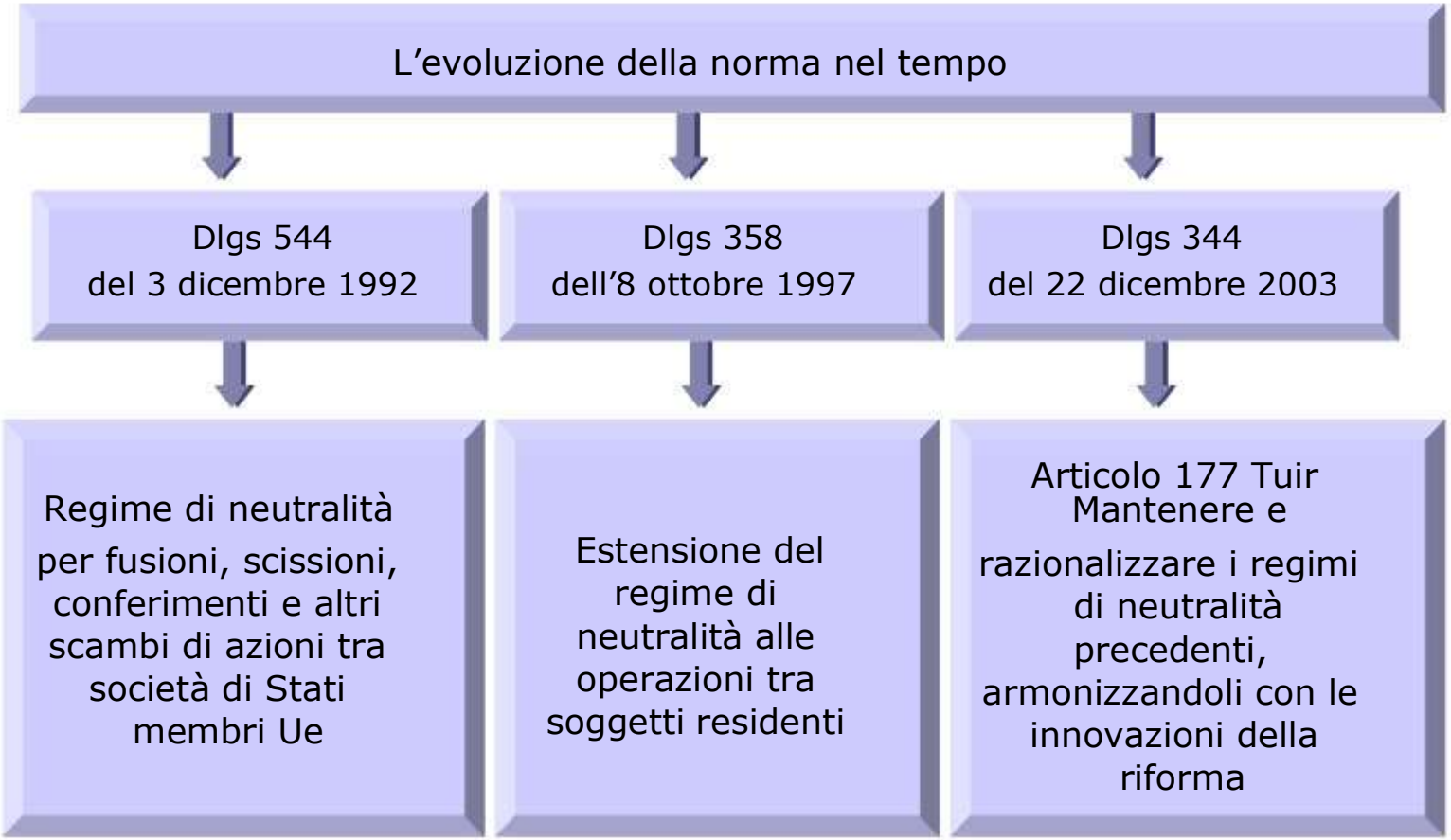

29

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta

LO SCAMBIO TRAMITE PERMUTA

Art. 177, comma 1, t.u.i.r.

La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell‘articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell‘articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all‘articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3

In cosa consiste

Un soggetto (“scambiante”) trasferisce titoli partecipativi al capitale di un altro soggetto (“scambiato”) ad un terzo soggetto (“acquirente”) in cambio di propri titoli partecipativi detenuti.

In altri termini, la permuta è realizzativa di una duplice, reciproca, cessione di titoli partecipativi (dallo scambiante all’acquirente e viceversa). La disciplina dell’art. 177, c. 1, è speciale rispetto a quella ordinaria (artt. 9, 58, 68, 86 e 87): occorre, pertanto, analizzare le condizioni al verificarsi delle quali essa può essere applicata.

Ambito soggettivo (2)

- “Scambiante”: la norma non introduce limitazioni. Pertanto potrebbe essere residente o meno nel territorio dello Stato. Problema: il soggetto scambiante deve rivestire o meno la qualifica di imprenditore? L’art. 177, comma 1, nel precisare che il conguaglio possa essere percepito anche da un soggetto non esercente attività d’impresa sembra suggerire che le partecipazioni scambiate non necessariamente devono essere soggette al regime dei beni dell’impresa

Ambito oggettivo (1)

La norma espressamente richiede che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione idonea a far assumere alla società acquirente il controllo della società scambiata.

Più precisamente la norma parla di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.: la relazione di controllo deve esercitarsi per effetto delle partecipazioni ricevute a seguito della permuta e non per effetto di altri elementi (ad esempio, l'esistenza di rapporti negoziali in grado di generare un'influenza dominante)

Ambito oggettivo (2)

Il regime di cui all'art. 177 si applica anche in caso di "integrazione" di una partecipazione di controllo. Il che significa che l'operazione non deve avere necessariamente ad oggetto una partecipazione che di per sè sia di controllo ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quelle già possedute, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.

Ambito oggettivo (3)

La permuta può avere ad oggetto (parzialmente) anche denaro. Merita rilevare che la disciplina in esame, diversamente da quella applicabile alle operazioni comunitarie, non pone alcun limite all'entità del conguaglio in denaro. Si deve ritenere che il conguaglio non deve essere di entità tale da non modificare la struttura causale dell'operazione (tale per cui è, sostanzialmente, una vendita).

Contenuto dell’agevolazione (1)

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non genera componenti positivi o negativi del reddito imponibile, a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio e fermo rimanendo il concorso alla formazione del reddito del percipiente dell’eventuale conguaglio in denaro

Contenuto dell’agevolazione (2)

Per scambianti non esercenti attività d’impresa il regime di neutralità si applica automaticamente senza che tali soggetti debbano attuare determinati comportamenti.

Per scambianti imprenditori, diversamente da quanto accade per gli scambi intracomunitari, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. In mancanza si applicano le regole ordinarie (artt. 9, 86 e 87 tuir).

Contenuto dell’agevolazione (3)

Anche la società acquirente, che nell’operazione di permuta offre le proprie azioni detenute in portafoglio, per poter beneficiare del regime di non imponibilità delle plusvalenze in occasione dello scambio, deve iscrivere le partecipazioni ricevute in permuta ad un valore non superiore a quello dei titoli scambiati.

Contenuto dell’agevolazione (4)

Peraltro, alla luce dell’autonomia delle posizioni dei partecipanti allo scambio, deve ritenersi che i comportamenti tenuti dalla società acquirente e dagli scambianti siano indipendenti e non esplichino effetti reciproci. Sicché, se, ad esempio, la società acquirente non soddisfa le condizioni per usufruire dell’agevolazione (perché, a d esempio, iscrive le partecipazioni ricevute ad un valore superiore di quelle scambiate), tale vicenda non pregiudica l’applicazione dell’agevolazione, ove ne sussistano i presupposti, per i soggetti scambianti.

Contenuto dell'agevolazione (5)

Nel caso vi sia un conguaglio in denaro (per scambianti o acquirenti), esso concorre a formare il reddito del percipiente come plusvalenza. Si noti che le norma tratta il conguaglio in modo non omogeneo a quanto previsto per le operazioni di fusione e scissione: nello scambio di partecipazioni attuato tramite permuta il conguaglio si qualifica in ogni caso come plusvalenza, mentre nella fusione o scissione il conguaglio ha una qualificazione diversa a seconda che il percipiente sia o meno un imprenditore (si veda l'art. 172, comma 3, tuir)

Vincolatività (o meno) del regime

Ma il regime dell'art. 177, comma 1, è obbligatorio? Ad esempio, cosa accade se i soggetti realizzano una minusvalenza?

In assenza di disposizioni in tema, si applicano le regole generali. Pertanto,in caso di minusvalenze, per scambianti ed acquirenti che agiscano nel regime d'impresa sarà sufficiente che iscrivano in bilancio un valore inferiore a quello delle partecipazioni scambiate: il regime non opera più. Per scambianti non imprenditori basterà compensare le minusvalenze con altre plusvalenze secondo le modalità del d.lgs. 461/1997.

Permuta di partecipazioni prive dei requisiti per la parziale esenzione

Per gli scambi di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti per l'applicazione dell'art. 87 vi è il realizzo di plusvalenze in base al valore normale se le partecipazioni non sono anche esse prive dei requisiti predetti (senza considerare quello di cui alla lett. a dell'art. 87, comma 1, e cioè l'holding period). Invero, non è espressamente previsto ma si può desumerlo dall'art. 177, comma 3.

SOVRAPPOSIZIONI TRA SCAMBI MEDIANTE PERMUTA E PEX

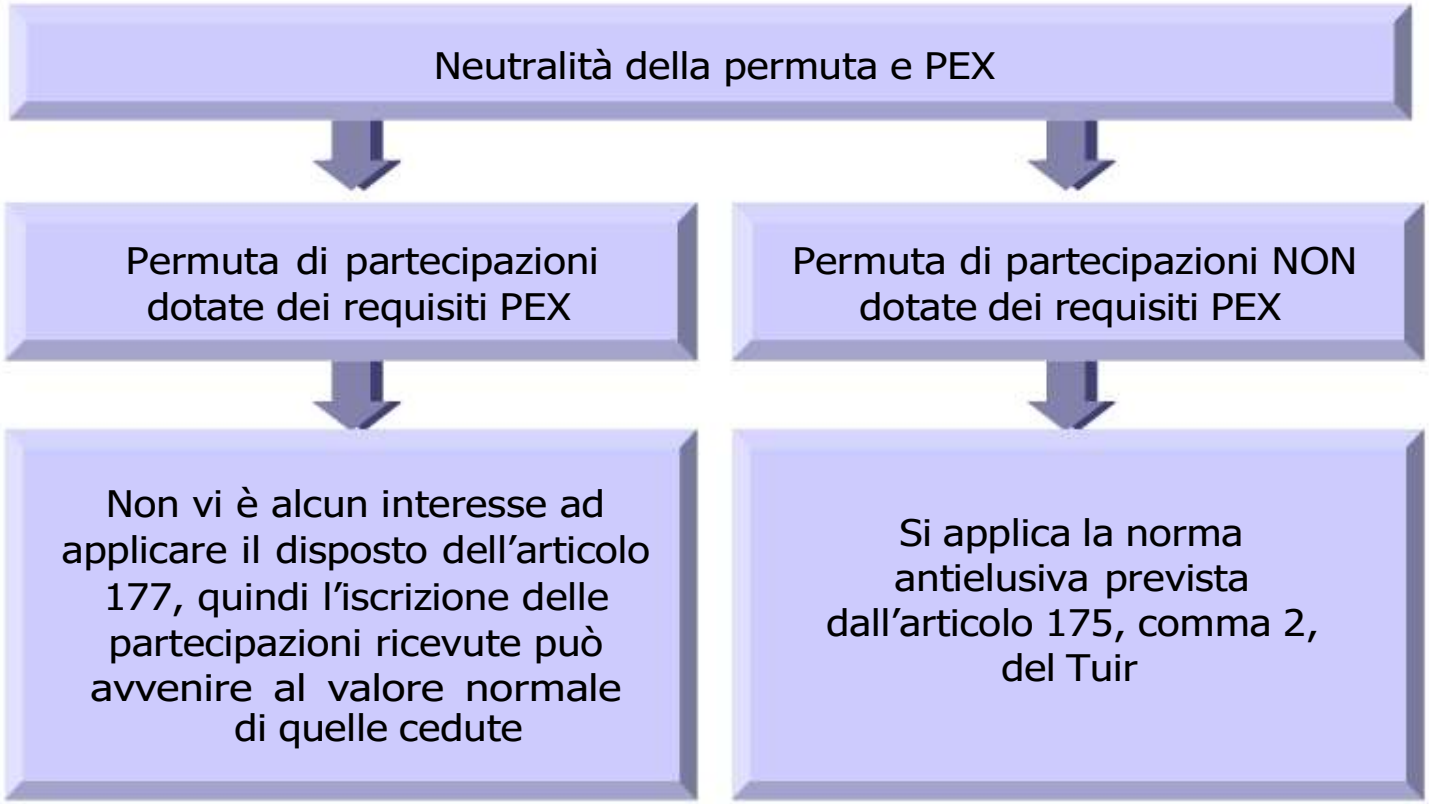

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

Articolo 177, commi 2 e 3

“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2”.

In cosa consiste

Un soggetto (“scambiante”) trasferisce titoli partecipativi al capitale di un altro soggetto (“scambiato”) ad un terzo soggetto (“acquirente”) in occasione di un aumento di capitale dell’acquirente. A differenza dello scambio di partecipazioni mediante permuta, nel conferimento è solo il conferente a porre in essere un trasferimento di beni (le partecipazioni) che può generare delle plusvalenze; per il conferitario (l’acquirente), invece, l’operazione si sostanzia in un aumento del capitale con apporto in natura non suscettibile, come tale di produrre effetti impositivi.

Contenuto dell'agevolazione (1)

Punto di riferimento per i soggetti scambianti (conferenti) non è, come nella permuta, il valore di iscrizione nella loro contabilità delle partecipazioni ricevute ma la valutazione del loro apporto nella società conferitaria, più precisamente l'entità delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Sicché se l'incremento di patrimonio netto della conferitaria coincide con l'ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite, i soggetti conferenti realizzano un'operazione sostanzialmente neutra; se tale incremento è superiore realizzano incrementi reddituali ma in maniera corrispondente. Non rileva, invece, l'eventuale maggior valore normale delle partecipazioni ricevute a seguito dell'apporto: non si applica cioè la disciplina dell'art. 9 t.u.i.r.

Contenuto dell’agevolazione (2)

Il contenuto dell’agevolazione sembra similare a quello dell’art. 175 tuir. In realtà da esso si discosta significativamente in un punto. Mentre l’art. 175 pone riferimento al maggiore fra il valore dell’apporto presso la società conferitaria ed il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute presso il soggetto conferente, la disposizione del comma 2 dell’art. 177, ha riguardo semplicemente all’entità delle voci del patrimonio netto formato con l’apporto della conferitaria.

Contenuto dell’agevolazione (3)

La diversità rispetto all’art. 175 si spiega in ragione del fatto che l’operazione di scambio vuole riguardare una pluralità di soggetti che, autonomamente considerati, sono magari possessori di parteciapzioni esprimenti una “quotità” minima del capitale della società partecipata e, comunque, non tali da raggiungere il collegamento (e quindi neanche il controllo) ma che tutti insieme, in veste di apportanti, sono in grado di offrire alla società o ente apportatario un pacchetto partecipativo di controllo.

Scambio di partecipazioni prive dei requisiti per la parziale esenzione

Per i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti per l'applicazione dell'art. 87 vi è il realizzo di plusvalenze in base al valore normale se le partecipazioni non sono anche esse prive dei requisiti predetti (senza considerare quello di cui alla lett. a dell'art. 87, comma 1, e cioè l'holding period)

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta: soggetti scambianti

Persone fisiche non imprenditori

- Neutrale a condizione che sulla partecipazione ricevuta in cambio si trasferisca il costo (valore fiscale) della partecipazione data in permuta
  - Conguaglio in denaro - capital gain

Persone fisiche imprenditori

- Neutrale a condizione che sulla partecipazione ricevuta in cambio si trasferisca il costo (valore fiscale) della partecipazione data in permuta
  - Conguaglio in denaro - plusvalenza
  - Partecipazioni PEX/partecipazioni PEX

Persone giuridiche

- Neutrale a condizione che sulla partecipazione ricevuta in cambio si trasferisca il costo (valore fiscale) della partecipazione data in permuta
  - Conguaglio in denaro - plusvalenza
  - Partecipazioni PEX/partecipazioni PEX

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento: soggetti scambianti

Persone fisiche non imprenditori

- Realizzo controllato - in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento

Persone fisiche imprenditori

- Realizzo controllato - in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento

Persone giuridiche

- Realizzo controllato - in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento